



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°106/2018

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la nota n°16343 in data 19/12/2018 dell’Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale, con la quale è stata segnalata una possibile criticità per la pubblica e privata incolumità connessa a *“danni al solaio”* della terrazza sud sul ponte della Libertà, normalmente adibita a parcheggio per cicli e motocicli (c.d. parcheggio n°280);

VISTA: la nota n°16457 in data 20/12/2018 dell’Autorità di sistema portuale di Venezia con la quale, sulla scorta di *“rilievi e indagini eseguiti sulle strutture nonché delle prime valutazioni e verifiche strutturali effettuate da professionista abilitato”*, viene certificato che *“non sussiste un reale pericolo di crollo delle strutture”* e che l’attuale situazione statica del predetto spazio demaniale – ove sgombero da mezzi – non comporti *“pericoli [...] per il transito dei mezzi lungo la sottostante bretella Colombuola”*;

CONSIDERATO: che nella predetta missiva viene altresì evidenziato l’ormai prossimo avvio dei lavori di manutenzione e adeguamento delle strutture di che trattasi;

RITENUTO: contingibile e urgente, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, impedire l’utilizzo/l’ingombro dell’area in questione;

CONSIDERATO: che l’area in questione rientra nel novero delle strade portuali aperte alla pubblica circolazione;

VISTA: la legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto legislativo n°285/1992 e ss.mm./ii. (*“Nuovo Codice della Strada”*);

VISTI: gli atti d’ufficio;

ORDINA

Articolo 1

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento è fatto divieto assoluto di accesso, sosta e parcheggio alla terrazza “Parcheggio Moto” ubicato all’inizio del ponte della Libertà (S.S. 11) lato sinistro, meglio evidenziato nella planimetria allegata alla presente per formarne parte integrante, da parte di pedoni e veicoli.

Il predetto divieto non si applica ai mezzi della Guardia Costiera, delle FF.PP. e di soccorso, in ragione del loro ufficio.

Articolo 2

La preclusione fisica dell’accesso alle aree di cui all’articolo 1 nonché l’urgente apposizione della relativa cartellonistica monitoria a tutela della pubblica e privata incolumità sono demandate alla competente Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi del Decreto legislativo n°285/1992 e ss.mm./ii.. Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI

*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative*

Allegato all'Ordinanza n°106/2018 della Capitaneria di porto di Venezia

